MISURE URGENTI PER L'ESERCIZIO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE, UNIVERSITARIE, SOCIALI E IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 4

Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico

Per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi all'aperto, con le linee guida di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e' possibile prevedere modalita' di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro. COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 OTTOBRE 2021, N. 139. COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 OTTOBRE 2021, N. 139.

Versione in vigore dal 11 ottobre 2021, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti
Estremi	Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-l-esercizio-in-sicurezza-delle-attivita/art-4-disposizioni-urgenti-in-materia-di-eventi-sportivi-e-in-materia-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it